



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI
DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA
MARINA MERCANTILE

Roma, 27 GEN. 1995

A/ TUTTE DIREZIONI MARITTIME
A TUTTE CAPITANERIE PORTO
A TUTTI GLI ENTI PORTUALI
LORO SEDI

Divisione XVII *Sez.*
Prot. N 5180215 *Allegati* DUE
A.24/7

Risposta al Foglio del
Div. *Sez.* *N.*

OGGETTO: Domanda di concessione per l'installazione, modifica ed esercizio di stabilimenti e depositi costieri – decreto legge 7.1.95 n.2 art.14 – Modifica dell'art.47 Reg. Cod. Nav. -

CIRCOLARE N° 18

Serie II

Titolo: Demanio Marittimo

e, p. c. : All'Ufficio Legislativo
SEDE

L'art. 14 del decreto legge 7.01.1995 n. 2 (di cui si allega copia) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7.01.1995 e che dispiega i suoi effetti a far data dall'8.01.1995 – introduce significativi elementi di novità nella procedura relativa alle domande di concessione per l'impianto, la modifica e l'esercizio di stabilimenti e depositi costieri.

In particolare il summenzionato art. 14 stabilisce che il parere precedentemente reso dal Ministero dell'Interno, previa consultazione della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili (CCSEI), venga ora esternato dal Organi periferici territorialmente competenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A seguito di specifico quesito posto da questa Amministrazione Centrale ai competenti Organi del Ministero dell'Interno, si portano a conoscenza di codeste Autorità marittime le seguenti puntualizzazioni esternate dalla Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi con dispaccio prot. n. P. 146/4112 del 23.01.1995 (allegato in copia).

- A) I comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco forniscono i pareri sugli impianti di lavorazione e depositi costieri non ricadenti nell'obbligo della notifica di cui al D.P.R. n. 175/1988 e successive modificazioni ed integrazioni;
- B) Gli Ispettorati Regionali dei Vigili del Fuoco, tramite i Comitati Tecnici Regionali di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 577 del 1982, così come modificato dall'art. 10 del D.L. 7.01.1995 n. 2, forniscono il parere sugli insediamenti costieri ricadenti nell'obbligo della notifica di cui al D.P.R. n. 175/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comando Provinciale dei VV.F. valuta se esprimere direttamente le proprie determinazioni o rimettere la pratica all'esame dell'Ispettorato Regionale dei VV.F., secondo il riparto di competenze innanzi specificato. Il parere espresso dagli Organi periferici dei Vigili del Fuoco, pertanto, si configura ora come pronuncia pienamente sostitutiva del precedente parere reso dall'Amministrazione Centrale dell'Interno.

In conseguenza della su accennata modifica regolamentare, la Capitaneria di Porto territorialmente competente, espletata l'istruttoria di rito ed acquisito il parere degli Organi periferici del VV.F., secondo il sopra precisato riparto di competenze, rimetterà allo scrivente le domande in questione comprensive delle risultanze istruttorie e di ogni relativa documentazione, per le successive determinazioni in merito di questo Ministero.

Nel trasmettere a questa Amministrazione Centrale gli esiti della predetta istruttoria, si richiama l'opportunità che codeste Autorità marittime evidenzino se l'impianto in oggetto sia o meno soggetto a notifica secondo il disposto dell'art. 4 del D.P.R. 17.05.1988 n. 175, così come riformulato dall'art. 1 del citato decreto legge n. 2 del 7.01.1995.

Infine si rammenta che continua a permanere – a carico dei soggetti che presentano domande intese ad ottenere la concessione ad installare e a modificare impianti e stabilimenti costieri per il deposito e la lavorazione di prodotti petroliferi e petrolchimici – l'obbligo di proporre analoga istanza al Ministero dell'Industria, a norma del R.D.L. 2.11.1933 n. 1741, secondo quanto richiamato da questo Dicastero con lettera circolare del 21.12.1992 prot. n. 5183297 A.2.50..

Il mutato iter procedimentale, che mira alla semplificazione ed allo snellimento della procedura, assegna a questa Amministrazione Centrale e

alle Autorità marittime un ruolo ancora più delicato e pregnante rispetto alle fattispecie concernenti le domande di concessione in discorso.

Attesa la prevista riduzione dei vagli istruttori a seguito dell'adozione della procedura de qua, corre il caso di richiamare l'attenzione sulla particolare delicatezza delle fattispecie in considerazione dei connessi elevati profili di rischio e di pericolosità.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to CILIBERTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRIGENTE
DOTT: GIOACCHINO ELEFANTE

IL DIRIGENTE
Dott. Gioacchino Elefante

Decreto Legge 7/1/95 n. 2.

.....

Art. 14

1. Il parere di cui all'articolo 47 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è reso dagli organi periferici territorialmente competenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si esprimono eventualmente dopo sopralluogo.

.....



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

ROMA, 23 GEN. 1995

Prot. N° P146/4112 sott. 52

Al Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Direzione Generale del Demanio Marittimo e
Dei Porti – Divisione XVIII – Viale Asia
00144 – ROMA EUR
(rif. Nota n°518013/A.24.7 del 19.1.1995)

e, p.c.: Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale
SEDE

OGGETTO: Decreto legge 7 gennaio 1995, n. 2, art. 14 – Modifica dell'art. 14 del Regolamento del Codice della Navigazione – Richiesta parere. -

L'articolo 14 del Decreto legge 7 gennaio 1995, n. 2, ha previsto che il parere di cui all'articolo 47 del Regolamento del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima), sia reso dagli organi periferici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, territorialmente competenti.

Quanto sopra comporta semplificazione e snellimento dei procedimenti istruttori rispetto a quanto precedentemente previsto.

Ciò premesso per gli impianti di lavorazione e per i depositi di oli minerali costieri, secondo la definizione dell'art. 44 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, il parere fornito alle autorità marittime periferiche dai competenti organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è da ritenersi esaustivo degli obblighi configurati dal riformulato testo del citato art. 47, e non si configura più la necessità dell'avallo degli organi centrali del Ministero dell'Interno.

Si precisano a riguardo le competenze degli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia:

- a) i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco forniscono i pareri sugli impianti di lavorazione e depositi costieri non ricadenti nell'obbligo della notifica di cui al D.P.R. n. 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) gli Ispettorati Regionali dei Vigili del Fuoco, tramite i Comitati Tecnici Regionali di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 577 del 1982, così come modificato dall'art. 10 del D.L. 7 gennaio 1995, n. 2, forniscono il parere sugli insediamenti costieri ricadenti nell'obbligo della notifica di cui al D.P.R. n. 175 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL DIRETTORE GENERALE
(CORBO)**

MBT/mm



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

TELEX

DA MINISTERO TRASPORTI ET NAVIGAZIONE – DIR. GEN. DEMANIO ET PORTI

AT DIREZIONMARE (:)

60100 ANCONA – 70100BARI – 09100 CAGLIARI - 95100 CATANIA – 16100GENOVA – 57100 LIVORNO – 80100 NAPOLI – 90100 PALERMO – 48100 RAVENNA – 09100 REGGIO CALABRIA – 00054 ROMA (FIUMICINO) – 34100 TRIESTE – 30100 VENEZIA –

AT COMPAMARE (:)

16100 ANCONA – 96011 AUGUSTA – 70100 BARI – 72100 BRINDISI – 09100 CAGLIARI – 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA – 95100 CATANIA – 30015 CHIOGIA – 00053 C.VECCHIA – 88074 CROTONO – 04024 GAETA – 73015 GALLIPOLI – 16100 GENOVA – 18100 IMPERIA – 19100 LA SPEZIA – 57100 LIVORNO – 71043 MANFREDONIA – 54036 MARINA DI CARRARA – 91026 MAZARA DEL VALLO – 98100 MESSINA – 70056 MOLFETTA – 34074 MONFALCONE – 80100 NAPOLI – 07026 OLBIA – 90100 PALERMO – 65100 PESCARA – 61100 PESARO – 92014 PORTO EMPEDOCLE – 57037 PORTO FERRAIO – 07046 PORTO TORRES – 48100 RAVENNA – 89100 REGGIO CALABRIA – 47037 RIMINI – 00054 ROMA (FIUMICINO) – 84100 SALERNO – 63039 S. BENEDETTO DEL TRONTO – 17100 SAVONA – 96100 SIRACUSA – 74100 TARANTO - 86039 TERMOLI – 80059 TORRE DEL GRECO – 91100 TRAPANI – 34100 TRIESTE – 30100 VENEZIA – 55040 VIAREGGIO – 88019 VIBO VALENTIA MARINA –

AT AUTORITA' PORTUALI

16100 ANCONA – 70100 BARI – 72100 BRINDISI – 09100 CAGLIARI – 95100 CATANIA – 00053 CIVITAVECCHIA – 16100 GENOVA – 19100 LA SPEZIA – 57100 LIVORNO – 54036 MARINA CARRARA – 98100 MESSINA – 80100 NAPOLI – 90100 PALERMO – 48100 RAVENNA – 17100 SAVONA – 74100 TARANTO – 34100 TRIESTE – 30100 VENEZIA

TESTO

5180427/A.24/7 ALT

RIFERIMENTO AT CIRCOLARE NUMERO 18 DATATO 27 GENNAIO 1995 PAGINA 2
PENULTIMO CAPOVERSO LEGGASI CORRETTAMENTE "... L'IMPIANTO IN OGGETTO
SIA O MENO SOGGETTO AT NOTIFICA ANZICHE' MODIFICA STOP

**IL DIRIGENTE
G. ELEFANTE**

DEP/MG
3/L